

**VERBALE DI ACCORDO**

Addì 19 maggio 2015, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

**tra**

la Società Almaviva Contact S.p.A., assistita da Unindustria Roma

**e**

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU di Almaviva Contact S.p.A.

*premesse che:*

- Il 18 maggio 2015 la Società Almaviva Contact S.p.A. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità, ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91 nei confronti di n. 218 lavoratori, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali nelle unità produttive indicate nell'allegato alla sopracitata lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo e che formano parte integrante del presente verbale;
- nel corso degli incontri tenutosi a livello sindacale la Società ha illustrato le motivazioni alla base di detto provvedimento, contenute nella citata lettera di avvio e qui integralmente richiamate;
- sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del programma di mobilità e il ricorso a misure sociali di accompagnamento;
- dopo ampio confronto le parti hanno raggiunto una intesa alle condizioni di seguito riportate.

*tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:*

1. la premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo;
2. la Società procederà a collocare in mobilità fino ad un massimo di n. 218 dipendenti i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale, sono quelli indicati nell'allegato alla citata lettera di avvio della procedura e che qui si riportano;

3. le parti concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati secondo il seguente criterio, che si intende ad ogni effetto sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991:

– *nell'ambito delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali i lavoratori che manifestino l'intenzione di non opporsi al licenziamento e alla conseguente collocazione in mobilità;*

4. le parti concordano che, il periodo di collocamento in mobilità s'intende definito secondo i termini di legge;

5. le parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, avendo come presupposto la non opposizione dei lavoratori, hanno le caratteristiche previste dal D.M n. 85145 del 10 ottobre 2014 modificativo dell'art. 7 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 46448/2009 e dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 32 del 19 dicembre 2014.


6. Le parti si danno atto che il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 45 L.92/2012.

7. In favore dei lavoratori posti in mobilità è previsto il riconoscimento di un incentivo all'esodo, così come definito nella lettera consegnata il giorno 8 aprile 2015 alle Segreterie Nazionali delle suddette Organizzazioni Sindacali. L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c..

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto della positiva ed esaustiva conclusione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la UNINDUSTRIA Roma



p. la Soc. Almaviva Contact S.p.A.



p. la SLC CGIL




p. la FISTEL CISL



p. la UILCOM UIL



p. la UGL Telecomunicazioni



p. la RSU

